

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

15.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARUSO ANTONIO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BASSETTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		CECCHI, <i>Relatore</i>	100
Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (<i>Approvato dal Senato</i>) (2206)	88	DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	101
PRESIDENTE	88, 89, 90, 94, 96, 98, 99, 100	Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):	
BOVA, <i>Relatore</i>	88, 96	Adeguamento del trattamento economico di missione e trasferimento dei dipendenti statali (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (2264);	
DEL RIO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	94, 96, 99	CARLOTTO ed altri: Modifiche alla legge 18 dicembre 1973, n. 836: « Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » (1286)	102
IANNIELLO	89, 98, 99	PRESIDENTE	102, 104, 105, 109
LABRIOLA	94, 100	CANULLO	104
PAZZAGLIA	99	DEL RIO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	105
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		LABRIOLA	104, 109
Provvidenze a favore dei superstiti dei magistrati ordinari e dei dipendenti di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 629, e 27 maggio 1977, n. 284, caduti nell'adempimento del dovere (<i>Approvato dal Senato</i>) (2236)	100	NUCCI, <i>Relatore</i>	102, 104, 105
PRESIDENTE	100, 101	PAZZAGLIA	104
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	110

La seduta comincia alle 9,30.

DE POI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (Approvato dal Senato) (2206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato », già approvato dal Senato nella seduta del 19 maggio 1978.

Comunico che la V Commissione bilancio ha deliberato di esprimere sul provvedimento di legge parere favorevole, suggerendo alla Commissione di merito di valutare l'opportunità dell'adozione di un ordine del giorno, con il quale sia chiarito che l'applicazione dell'articolo 1 mantiene in vita il tetto medio di 140 ore per amministrazione, e sia raccomandato al Governo di evidenziare in modo particolare, in sede di predisposizione del bilancio, le spese relative alle indilazionabili, eccezionali esigenze di servizio di cui all'articolo 3.

L'onorevole Bova ha facoltà di svolgere la relazione.

BOVA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, con il disegno di legge già approvato dal Senato, ed ora all'esame in sede legislativa presso questa Commissione, il Governo intendeva estendere ad altre categorie di personale la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, concernente la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato.

Tale disegno di legge era conseguente ad un accordo sindacale che innovava la materia delle prestazioni straordinarie per

quanto riguarda sia le modalità di svolgimento delle predette prestazioni, sia i limiti mensili e il compenso orario per le medesime.

Il provvedimento di legge al nostro esame prevede l'estensione del citato decreto, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a tutto il personale, compreso quello al quale compete la retribuzione per stipendio o per stipendio e indennità di funzione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed al personale applicato agli uffici di cui al terzo comma dell'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, anche se appartenente a categorie non contemplate nei predetti decreti.

Il Senato, dopo lungo dibattito in Commissione, recepisce la quasi totalità degli aspetti più qualificanti della nuova normativa prevista dal disegno di legge, soprattutto per le rilevanti innovazioni concordate con i sindacati e fatte proprie dal testo governativo. Tali aspetti non vanno da me ricordati nel dettaglio, perché sono ben precisati nella relazione governativa cui la Commissione può fare riferimento. Mi limito pertanto ad accennare ai più importanti.

Sono previste particolari garanzie per la categoria dei dirigenti superiori e per i segretari comunali e provinciali, nonché per il personale dell'Istituto centrale di statistica; è stato limitato a 180 ore annue il lavoro straordinario eccedente quello di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972. Vengono però introdotti particolari e notevoli miglioramenti, osservando una scala di indici percentualizzati per carriera e per qualifica, ponendo come valore cento la misura oraria rapportata a 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile, prevedendo ulteriori benefici per il lavoro straordinario eseguito durante le ore notturne ed i giorni festivi, nonché valutando dal 1° gennaio 1978 anche i ratei della tredicesima. È stato stabilito, inoltre, che le prestazioni debbono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio su proposta

del ministro interessato e di quello del tesoro, con provvedimento congruamente motivato.

Il dissenso tra il Governo ed il Senato si è concluso con lo stralcio dal disegno di legge della parte attinente all'estensione del compenso per lavoro straordinario ai dirigenti generali, qualunque sia la qualifica. Tali conclusioni del Senato sono state suggerite per evitare di dover alzare la « saracinesca » del trattamento retributivo onnicomprensivo per i dirigenti generali, fissato dal decreto presidenziale n. 748 del 1972, ritenendosi che il superamento del criterio dell'onnicomprendività retributiva per i dirigenti fissato nel 1972 significava, come in effetti significa anche per me, un mutamento dell'indirizzo legislativo che va adeguatamente ponderato, anche perché ogni variazione nelle retribuzioni dei direttori generali si estende di diritto agli stipendi del personale della magistratura.

Il Senato, nell'approvare il disegno di legge così modificato, sopprimeva anche l'articolo 6, secondo il quale le dette norme non si applicano al personale dirigente dell'ANAS, ferrovie dello Stato, poste e monopoli, ma con legge a parte provvedeva ad estendere detti benefici ai dirigenti di questi settori, con la giustificazione che essi vantano peculiarità di situazione. Ora, di fronte a tale comportamento, non vi è nessuno che non veda i pericoli di una normativa tanto disorganica. Se alcuni settori sindacali rivendicano autonomia contrattuale al di fuori delle trattative per l'apparato burocratico in generale e noi li seguiamo, ci troveremo sempre in queste difficoltà; sarebbe invece auspicabile un unico accordo con le organizzazioni sindacali ed un unico decreto del Presidente della Repubblica.

Anche questa volta il Senato, con la approvazione di questa legge, ha scelto la via della frammentarietà e della settorialità legislativa: a tale scelta è giunto — come avverrà alla Camera — per la volontà politica di recepire gli accordi sindacali già perfezionati.

Nel tentativo di porre un rimedio, il Senato ha però votato all'unanimità un

ordine del giorno in cui, rilevata la disparità di trattamento tra i dirigenti generali delle amministrazioni centrali e quelli delle aziende autonome delle poste e dei trasporti, si impegna il Governo — che ha accolto l'ordine del giorno — a predisporre con urgenza un provvedimento idoneo a realizzare parità di trattamento economico per tutti i direttori generali, rispettando, con la onnicomprensività, una equa proporzione rispetto ai dirigenti superiori.

In linea con il parere espresso dalla V Commissione bilancio, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge ed a votare un ordine del giorno dello stesso tenore di quello presentato e votato al Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

IANNIELLO. Condivido le perplessità dell'onorevole Bova in merito alla contraddittorietà del provvedimento rispetto ad alcune linee di principio generale. Tuttavia, devo riconoscere che si tratta di un provvedimento la cui approvazione da parte nostra non può essere rimandata, superando ogni perplessità.

Ritengo opportuno, in ogni caso, che si compia una verifica della compatibilità di questo provvedimento rispetto ad un duplice ordine di motivazioni.

In primo luogo, mi riferisco alla compatibilità degli oneri che esso prevede rispetto all'esigenza di una indifferibile riduzione della spesa pubblica. In secondo luogo, si tratta di verificare se questo provvedimento sia in linea con il disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 422 del 1977, emanato dopo che era stato raggiunto l'accordo con le organizzazioni sindacali al fine di stabilire una disciplina organica di queste forme di erogazione, che altrimenti rischiano di alimentare il fenomeno della cosiddetta « giungla retributiva ».

Per quanto riguarda la prima considerazione, il Senato ha fornito una risposta positiva rifiutando di elevare a 90 miliar-

di i 30 miliardi già previsti dal disegno di legge. Se fosse stata approvata la cifra superiore, ad essa si sarebbero dovuti sommare i 70 miliardi già stanziati in bilancio. Il totale avrebbe consentito di pagare 75 milioni di ore lavorative e pertanto di creare nuovi posti di lavoro. È in questo senso, semmai, che a mio avviso sarebbe stato preferibile destinare detta cifra.

Per altro, mi riservo di presentare un emendamento poiché, se il Governo ha chiesto che la cifra prevista dal provvedimento fosse aumentata a 90 miliardi, vuol dire che tale possibilità esisteva; mi domando, pertanto, se non sia il caso di dare copertura finanziaria almeno a quella parte dell'accordo del 14 aprile relativo alla anticipazione delle 10 mila lire mensili ed alla integrazione della quindicesima mensilità.

Per quanto riguarda la compatibilità del provvedimento con i principi stabiliti dal decreto n. 422, vorrei fare una considerazione procedurale. Ritengo infatti che il parere delle organizzazioni sindacali, anche se consultivo, doveva essere richiesto, soprattutto perché, quando chiediamo attraverso le organizzazioni sindacali determinate rinunce, dobbiamo offrire dei soddisfacenti motivi. E in questo caso ci troviamo infatti di fronte ad una ulteriore distrazione della spesa pubblica per spese straordinarie.

Preannuncio, a conclusione, la presentazione di un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: « È autorizzata la spesa di lire 61.200 milioni per l'anno finanziario 1978 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica in attuazione dell'accordo intervenuto il 14 aprile 1978 — tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima — per la corresponsione di una somma di lire 10.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1978 ai dipendenti statali indicati nel decreto stesso, a titolo di acconto sui miglioramenti economici derivanti dall'attuazione del nuovo ordinamento del personale e del relativo trattamento economico

previsti dal predetto accordo, e per la integrazione sulla tredicesima mensilità dell'anno 1978 dell'assegno perequativo, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e delle anticipazioni di benefici economici, senza titolo, corrisposti agli stessi dipendenti, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, e 14 aprile 1977, n. 112, oltre le 10.000 di cui sopra.

L'importo di lire 10.000 mensili nonché l'integrazione sulla tredicesima mensilità dell'anno 1978 delle anticipazioni di benefici economici senza titolo di cui al comma precedente sono corrisposti, con gli stessi criteri e decorrenza previsti nel decreto di cui al presente articolo, al personale dirigente delle amministrazioni dello Stato e dell'Azienda nazionale autonoma strade statali, escluso quello delle restanti aziende autonome.

All'onere relativo si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno finanziario.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ai bilanci dello Stato ».

Presenterò anche un ordine del giorno esplicativo, con il quale intendo chiedere al Governo di evitare il più possibile di far ricorso, per l'avvenire, ad altre forme di erogazione per lavoro straordinario, oltre le somme già previste in bilancio, e di rispettare la procedura per cui, in materia di compensi per lavoro straordinario dei dipendenti statali, deve essere richiesto il parere delle organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, intervenendo anch'io nella discussione, devo innanzitutto sottolineare che questo provvedimento di legge, pur tanto atteso da parte delle categorie interessate degli impiegati statali, suscita notevoli perplessità: mi permetterò, pertanto, di aggiungere altre considerazioni a quelle già espresse dal relatore, seguendo l'ordine della normativa articolata nello stesso disegno di legge.

All'articolo 1 si stabilisce che ai dirigenti dell'amministrazione statale viene riconosciuto il diritto al compenso per lavoro straordinario. Secondo un ordine del giorno approvato dal Senato, ed in base a quanto detto dal relatore, tale riconoscimento sarebbe esclusivamente limitato ai primi dirigenti ed ai dirigenti superiori. Mi permetto però di dissentire da questa interpretazione, perché la lettera della disposizione, facendo riferimento all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, non ci dà tale garanzia. Infatti, il citato decreto prende in considerazione tutti i dirigenti, compresi quelli generali, quelli superiori, ed i primi dirigenti.

Ma non è tanto questo il punto su cui intendevo soffermarmi, in quanto noi non abbiamo alcuna intenzione persecutoria nei confronti dei dirigenti. Desidero piuttosto richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che in questo testo di legge introduciamo delle innovazioni non su un principio, ma sull'impostazione della figura del dirigente statale, che ci aveva trovati tutti concordi qualche tempo fa; e su tale innovazione dobbiamo, io credo, meditare. Noi volevamo infatti non che questo dirigente fosse un dirigente qualsiasi, cui venisse attribuito un trattamento uguale a quello degli altri dipendenti ma che esso avesse un suo *status* particolare, cui si accompagnasse un trattamento economico particolare, definito onnicomprensivo; così che il dirigente veniva ad essere, sì, un dipendente, ma diverso rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti.

Tale è il significato dell'articolo 20 del citato decreto n. 748 del 1972, la cui lettura ci lascia comprendere quale era in effetti l'impostazione che s'intendeva dare al problema.

Si dice al primo comma di tale articolo: « L'orario settimanale di lavoro previsto per la generalità degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato è maggiorato, per i dirigenti, di 10 ore settimanali, da ripartire in relazione alle esigenze di servizio ». L'orario di lavoro settimanale è per la generalità dei dipen-

denti teoricamente di 40 ore: in pratica, se ne svolgono 36, e pertanto, in base alla disposizione che abbiamo visto, il lavoro dei dirigenti viene ad essere di 46 ore settimanali. E al secondo comma del medesimo articolo si aggiunge: « I dirigenti generali, e qualifiche superiori, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di lavoro anche oltre l'orario predetto, senza diritto al compenso per lavoro straordinario ».

Moltiplicando le 10 ore di lavoro straordinario settimanale per le 4 settimane del mese, si hanno 40 ore di lavoro in più rispetto agli altri dipendenti. Ora, con il presente disegno di legge viene riconosciuto ai dirigenti superiori ed ai primi dirigenti un compenso per lavoro straordinario pari a 15 ore al mese: in pratica, questo significa che i dirigenti generali — non soltanto i primi dirigenti e quelli superiori — dovrebbero fare, oltre le 46 ore settimanali (36 più 10), anche queste 15 ore mensili. C'è, insomma, uno sconvolgimento che ci lascia molto perplessi: e ciò, come ripeto, non per una nostra intenzione persecutoria nei confronti dei dirigenti dell'amministrazione statale, ma perché noi ritenevamo che, come in tutte le organizzazioni, gli aspetti relativi alla figura del dirigente non potessero essere confusi con il trattamento generale degli impiegati dello Stato. Questo anche perché, per espressa disposizione legislativa, i dirigenti rappresentano l'amministrazione, ne hanno la rappresentanza esterna, ed impegnano, con la loro firma, l'amministrazione stessa. Una volta tutta la responsabilità ricadeva solo sul ministro, mentre oggi, per effetto del citato decreto n. 748 del 1972, pur risalendo sempre al ministro la responsabilità politica dei vari atti, la responsabilità amministrativa è invece di chi firma i documenti: cioè dei vari dirigenti, secondo le rispettive competenze.

Insomma, questa figura del dirigente, che avevamo costruito in un certo modo, viene ora ridimensionata, e viene rimessa in discussione l'intera impalcatura che avevamo creato. E questo non è che l'ul-

timo atto di un'attività legislativa che si è venuta delineando in questi ultimi tempi.

Abbiamo infatti approvato la prestazione di lavoro straordinario per i dipendenti dei monopoli, ed abbiamo visto l'impegno del rappresentante del Governo per far ottenere ai dirigenti di tale settore il premio di produzione ed altri benefici. Abbiamo anche visto quanto è successo a proposito dei dirigenti delle ferrovie dello Stato e di tutti gli altri dell'Azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni. Si tratta, insomma, di un sistema di legiferare che ha demolito l'intero impianto della dirigenza.

Aggiungiamo a tutto ciò il disegno di legge di recente approvato circa l'accesso alla qualifica dirigenziale, che rappresentava il salto di qualità sotto il profilo della formazione del dirigente, e potremo così dire che, nella sostanza, il decreto n. 748 non esiste più. Esso, infatti, è stato attuato soltanto per la parte transitoria, riguardante quell'esodo nell'ambito del quale si sono registrati ingenti benefici; ma per tutto ciò che di valido tale decreto avrebbe dovuto apportare allo Stato, con la sua normativa, non ha funzionato.

Da questo deriva una serie di problemi, per quanto riguarda sia il trattamento economico, sia la definizione dello *status*, che vorrei qui enunciare.

Esistono, com'è noto, due « correnti di pensiero » per quanto riguarda il trattamento economico dei dirigenti generali e dei dirigenti dell'amministrazione dello Stato.

Sappiamo che i dirigenti statali costituiscono una delle categorie pubbliche meno remunerate; il ragioniere generale dello Stato, ad esempio, che ha la responsabilità gestionale del bilancio dello Stato e quindi amministra cifre enormi, percepisce 12 milioni e mezzo lordi annui, più l'aggiunta di famiglia e le indennità integrative speciali; il direttore generale della cassa di risparmio della provincia lombarda, che amministra 14.500 miliardi, gode — a quanto si dice — di un trattamento economico di 126 milioni annui.

Ma qui si tratta di analizzare le due posizioni: l'una che vorrebbe ricondurre il problema del trattamento economico alla contrattazione, e l'altra che vorrebbe tutto riservato alla legge.

La questione reale, a mio avviso, è che vi è stata una modificazione sostanziale del trattamento dei dirigenti dello Stato. Infatti è venuto meno il principio della onnicomprensività, principio che sembrava saldissimo ma che si è sfaldato attraverso azioni giudiziarie, sentenze dei tribunali amministrativi locali, pareri del Consiglio di Stato, pronunce della Corte dei conti.

Questa soluzione surrettizia del problema del trattamento economico dei dirigenti dello Stato ha inoltre innescato un altro processo; i magistrati, dato il collegamento esistente tra i due livelli retributivi, hanno richiesto un conseguente adeguamento.

Da queste considerazioni si evince come il semplice cambiamento di un articolo — quello concernente le quindici ore di straordinario — pone in discussione la base stessa del cosiddetto « decreto della dirigenza ».

Ritengo opportuno che, non potendo bloccare l'*iter* del provvedimento con una mancata approvazione, la Commissione stabilisca di svolgere una indagine conoscitiva sul problema della dirigenza, sia per quanto riguarda il trattamento economico, sia per quanto riguarda lo *status* giuridico.

In quella sede potrebbe essere risolto anche il problema dei « corsi di formazione per dirigenti »; potrebbe essere studiata più a fondo la questione del « ruolo unico »; potrebbe essere affrontato il problema della competenza specifica alla stipula dei contratti posti in essere dalla pubblica amministrazione fino ad un certo livello di valore contrattuale, e del conseguente collegamento con il potere politico del ministro. In merito a quest'ultimo punto, ad esempio, potrebbe essere valutata la richiesta della Dirstat in merito all'esigenza di ridurre il potere eccessivo dei gabinetti ministeriali, potere che, per l'appunto, è sorto in relazione alle attri-

buzioni specifiche conferite ai primi dirigenti ed alla possibilità per il potere politico di intromettersi nella attività della pubblica amministrazione.

Pertanto, pur confermando il voto favorevole sul provvedimento, ho ritenuto opportuno sollevare questa serie di problemi, riservandomi di formulare ufficialmente la proposta di compiere una indagine conoscitiva sulla dirigenza dello Stato.

Infine, vorrei richiamare alla vostra attenzione un'altra questione. L'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame fa riferimento al personale di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, che ha abolito tutte le indennità particolari nell'amministrazione statale (più di 200). In quest'articolo 19 si è stabilito che ai funzionari dei gabinetti ministeriali può essere riconosciuto un compenso per lavoro straordinario non eccedente le 80 ore mensili. Ma tale provvedimento, che nella sostanza è giusto, è stato esteso e « forzato » nel senso che, ad esempio, sono stati ritenuti membri dei gabinetti ministeriali il presidente ed i magistrati della Corte dei conti anche quando essi non prestano effettivamente servizio presso i predetti gabinetti. Non vedo come questi soggetti possano essere compresi nell'ambito regolato dal citato articolo 19, ed osservo che la questione è di non poca importanza, ove si consideri che la Corte dei conti, che dovrebbe esercitare il controllo su questi atti, invece li approva. Si tratta numericamente di circa dieci individui, ma il caso è oggetto di un richiamo costante da parte di altre persone; tenendo presente le ore di straordinario consentite nel corso dei dodici mesi, e la misura delle indennità, si parla di una somma annua di circa 8 milioni per compensi per lavoro straordinario: e ricordo che, in proposito, abbiamo avuto un richiamo da parte dei sindacati.

Pertanto, occorrerebbe elaborare almeno un ordine del giorno, che impegni il Governo ad escludere dal godimento dei compensi di cui all'articolo 19 della citata legge n. 734 i magistrati della Corte dei conti che non prestano realmente ser-

vizio presso i gabinetti ministeriali, e non mi risulta che lo prestino il segretario generale e il presidente di quest'organo.

Per quanto concerne, poi, l'articolo 3, vorrei fare un rilievo, ricollegandomi a quanto detto dal collega Ianniello. Questi ha parlato di compatibilità tra il compenso per lavoro straordinario, i problemi in generale della spesa pubblica e quelli relativi al contratto, ed ha accennato ad un emendamento che il Governo ha presentato al Senato per finanziare con 90 miliardi i compensi per lavoro straordinario previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 422 del 1977: si tratta di lavoro straordinario al di fuori di quello normalmente svolto, che è stabilito nella misura di 140 ore. Ora, tenendo presente che il costo del contratto è di 70-80 miliardi l'anno, proponendo di destinare questi 90 miliardi a compensare il lavoro straordinario eccedente ed eccezionale, si finiva con il ribaltare sostanzialmente la contrattazione sindacale. L'articolo 3, poi, lascia ai bilanci futuri la determinazione degli stanziamenti occorrenti, per cui quello che non si è ottenuto quest'anno lo si otterrà in futuro, ed in sede di elaborazione del bilancio saranno iscritti 90 miliardi, e forse anche di più. E non è che quest'iscrizione preventiva in bilancio costituisca per noi una garanzia: infatti, quando il Parlamento esaminerà il bilancio stesso, nella congerie dei vari capitoli la voce « compensi per lavoro straordinario » passerà senz'altro inosservata, e di fronte ad un ingente stanziamento nessuno più si ricorderà di questa circostanza.

Mi chiedo se è corretto tale modo per risolvere i problemi, e se non è invece un modo di considerare il Parlamento quasi un « incapace » da poter « circonvenire ». Oltretutto, fra breve ci si presenteranno anche i problemi del contratto per i dipendenti statali.

È chiaro come una certa somma debba necessariamente essere assegnata per lavoro straordinario, ma non possiamo affidare alla discrezionalità di un atto amministrativo — un « decreto del Presidente del Consiglio » su « proposta dei ministri

interessati » e « sentite le organizzazioni sindacali » — anche se importante, la definizione degli stanziamenti da iscrivere nel bilancio dello Stato. E il problema è che quest'atto amministrativo, col quale si stabilisce il lavoro straordinario eccezionale, scarica sul bilancio statale quelli che il ministro Stammati definiva « i conti a piè di lista »; e nessuna organizzazione sindacale sarà in grado di resistere alle tensioni che verranno a crearsi all'interno delle amministrazioni, così che se finora esse non hanno ceduto, per l'avvenire potranno essere costrette a farlo.

È per questo che occorre ridiscutere sia il citato decreto n. 422, sia il presente progetto di legge: ci troviamo infatti dinanzi ad una situazione che non può essere più portata avanti; è inutile che ci lamentiamo dell'automatismo della spesa pubblica. Andiamo nei consessi internazionali, assumiamo impegni di rilievo, e poi stendiamo un articolo del genere, con tanti milioni di stanziamento per compensi per lavoro straordinario.

Ecco perché ho voluto richiamare l'attenzione dei colleghi su quest'aspetto del provvedimento di legge in discussione, il quale è rilevante, e non ci salva dalle sorprese per l'avvenire. E a questo punto non mi sembra nemmeno efficace l'ordine del giorno preannunciato dal collega Ianniello, e che egli ha proposto di approvare per « salvare la coscienza ». Noi dobbiamo piuttosto avere la coscienza che ci troviamo di fronte soltanto a un danno molto pallido rispetto alla violazione sostanziale, costituita dall'agganciamento del compenso per lavoro straordinario all'indennità integrativa speciale: questa cambia ogni sei mesi, e quindi con tale scadenza si modificherà il compenso per lavoro straordinario; e le conseguenze sono che sul bilancio dello Stato si scaricheranno delle colpe sostanzialmente pagate.

Prima di esprimere il mio consenso all'approvazione del disegno di legge al nostro esame, mi è sembrato utile, onorevoli colleghi, sottolineare gli aspetti molto gravi del problema di cui ho parlato, perché dobbiamo evitare di approvare una serie di provvedimenti disorganici, soprat-

tutto in considerazione della portata della materia che stiamo trattando.

Annuncio, pertanto, il voto favorevole del gruppo comunista, con la riserva di avanzare formalmente la richiesta di una indagine conoscitiva sui problemi della dirigenza nel settore del pubblico impiego.

LABRIOLA. Vorrei che il rappresentante del Governo mi fornisse ulteriori chiarimenti in merito al pagamento dell'indennità di gabinetto ad alcuni magistrati, poiché ritengo che le notizie forniteci dal presidente Caruso debbano essere attendibili.

Qualora le cose stessero effettivamente in questi termini, ritengo che il Governo debba fornire alla Commissione l'assicurazione che un fatto simile non si ripeterà mai più. In mancanza di una simile assicurazione ci troveremmo costretti a votare uno specifico ordine del giorno, cui anche il gruppo socialista si assocerà, e ritengo che sarebbe bene, invece, evitarlo.

Non credo, infatti, che sia dignitoso che un presidente della Corte dei conti riceva una indennità di gabinetto che spetta ai collaboratori politici ed a quelli manuali.

Per quanto riguarda il disegno di legge nel suo complesso, a nome del gruppo socialista preannuncio il voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DEL RIO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La discussione su questo disegno di legge è stata quanto mai ampia ed opportuna. Sono pertanto grato a coloro che sono intervenuti nel dibattito, al relatore ed al presidente, onorevole Caruso, che ha voluto trattare in modo esauriente tutta la materia.

Concordo sull'esigenza che questa Commissione affronti nella sede più opportuna — ad esempio tramite l'indagine conoscitiva proposta dal presidente — il pro-

blema della dirigenza, ed accerti lo stato di attuazione dei decreti n. 748 e n. 422, con particolare riferimento all'articolo 2.

Ritengo che sia giunto il momento di compiere una scelta in relazione all'annosa questione del lavoro straordinario, soprattutto in un momento in cui si avvertono alcune carenze di personale nelle amministrazioni pubbliche a fronte di un alto tasso di disoccupazione, specie giovanile.

Il disegno di legge che stiamo esaminando ha due finalità: la prima è quella di essere una legge che recepisca gli accordi sindacali intervenuti tra il Governo e i rappresentanti delle categorie; la seconda di estendere l'istituto dello straordinario anche al personale dirigente. Vorrei anzi ricordare che il testo originario estendeva lo straordinario anche ai direttori generali, ma il Senato ha ritenuto di non accogliere questa proposta del Governo in quanto essa tendeva a violare il principio della onnicomprensività; è stato tuttavia sottolineato in un ordine del giorno, presentato al Senato ed accettato dal Governo, che tutto il problema della dirigenza deve essere visto in una ottica diversa, anche attraverso una revisione del trattamento economico di questa categoria.

Il Governo, nell'accogliere questo ordine del giorno del Senato, ha avanzato alcune riserve sulla possibilità, in un momento come questo, di dare luogo ad una revisione delle retribuzioni; inoltre, accettando che venissero esclusi dalla normativa i direttori generali, ha accettato che per gli altri dirigenti il compenso straordinario fosse contenuto entro le 180 ore.

Oltretutto, avvertendo la delicatezza del problema, il Governo ha voluto dare al termine « sentito », previsto dal decreto n. 422, una specificazione diversa rispetto a quella che si dà a questa dizione ed ha voluto concordare con i sindacati anche i criteri di applicazione, pervenendo ad una intesa che, pur non avendo rilevanza esterna, avrà valore assoluto nell'applicazione delle norme che sono contenute nel disegno di legge.

Innanzitutto è stato concordato che le 140 ore sono estese a tutte le amministrazioni dello Stato.

È certamente questo un fatto molto importante, che comporta sì un onere di circa ventitré miliardi, che si aggiungono agli stanziamenti previsti per gli straordinari di cui all'articolo 1 del decreto n. 422 per gli stanziamenti di ogni singolo ministero, ma che tende ad incentivare la produttività dei singoli ministeri ed amministrazioni. È chiaro che questi ventitré miliardi — come è stato concordato con il ministro del tesoro — saranno tolti da quei sessanta che si prevedeva di aggiungere ai trenta miliardi che la Commissione del Senato aveva previsto in assenza di una indicazione precisa da parte del Governo, indicazione venuta quando il provvedimento era già in discussione in aula.

Dunque, se variazioni di bilancio ci saranno, queste saranno contenute nel limite di settanta miliardi e non più di novanta. Ma anche questi settanta miliardi non è detto che debbano essere spesi; infatti abbiamo concordato con i sindacati che il pagamento degli straordinari avvenga a consuntivo, semestrale o trimestrale che sia, e che comunque debba essere verificato il realizzarsi di una certa maggiore produttività, indipendentemente dal lavoro quotidiano che i dipendenti devono svolgere senza il ricorso al lavoro straordinario; verifica che deve essere certificata dagli organismi amministrativi così come da quelli politici.

È questa una intesa che ho raggiunto con i sindacati, intesa di cui sono stati informati il Presidente del Consiglio e il ministro del tesoro, il quale ultimo l'ha accettata garantendo che sarà rispettata in tutti gli stadi della approvazione di questo disegno di legge.

Questa è la ragione per la quale non mi sento di accogliere, se non come raccomandazione, l'ordine del giorno Ianniello riguardante l'impegno a non superare i trenta miliardi per l'adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti statali. Comunque, per parte mia, assicuro che sarà posta

ogni cura affinché sia veramente rispettato l'accordo stabilito con le organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda, invece, l'altro ordine del giorno, concernente l'utilizzo di queste somme per il pagamento delle diecimila lire della tredicesima mensilità, devo dire che a tal fine è già stato predisposto dal ministro del tesoro — e forse già approvato dal Consiglio dei ministri svoltosi ieri — un provvedimento *ad hoc* che verrà presto presentato alla Camera.

BOVA, *Relatore*. Non ho altro da aggiungere ed invito la Commissione ad approvare il provvedimento nel testo pervenuto dal Senato.

Anch'io ho colto un aspetto di gravità in quanto detto dal collega Caruso.

DEL RIO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Secondo me in questo caso si è incorsi in un equivoco.

PRESIDENTE. Io ho fatto una denuncia precisa che la prego di voler accertare.

DEL RIO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. È previsto all'articolo 19 che il Presidente del Consiglio possa disporre con decreto che venga riconosciuto il massimo dello straordinario a determinati uffici: tanto è vero che per risolvere il problema dei dirigenti generali si è suggerito di applicare a tutti questa norma. Ciò non significa assolutamente che il presidente della Corte dei conti venga considerato come personale del gabinetto della Presidenza del Consiglio. È con decreto del Presidente del Consiglio che si stabilisce il massimo; ma si intende che viene dato in modo autonomo, e non in quanto appartenente al gabinetto della Presidenza del Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché sono stato io a sollevare il problema, la prego di voler svolgere gli opportuni accertamenti.

BOVA, *Relatore*. Ho rilevato anch'io aspetti di particolare gravità, e se la Commissione intendesse farvi fronte, dovrebbe rinunciare alla immediata approvazione del provvedimento per tornare ad esaminarlo. Di fronte a tale eventualità, però, per le pressanti esigenze a voi tutti note, non mi resta che invitare l'onorevole Ianniello a rinunciare alla presentazione dell'emendamento da lui preannunciato e la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

La misura oraria di compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è pari a 1/175 della retribuzione lorda mensile, con le maggiorazioni previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422. Fermi restando criteri e decorrenza fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il limite annuo individuale di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto suddetto è stabilito in 180 ore.

Per il personale beneficiario dell'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, non compreso tra i destinatari del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma e provvisto, in aggiunta allo stipendio, dell'assegno perequativo o di analogo assegno pensionabile, la tariffa del compenso per lavoro straordinario da corrispondere in applicazione dell'articolo 19, terzo comma, della stessa legge n. 734, è determinata applicando l'articolo 3, quarto comma, del decreto suindicato. La stessa norma si applica anche per la determinazione della misura oraria del compenso per lavoro straordinario per le qualifiche non espressamente indicate nella presente legge e nel richiamato decreto.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, fra gli elementi di computo per la determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, sarà considerato anche l'importo della tredicesima mensilità, ragguagliata a mese, dell'anno immediatamente precedente.

(È approvato).

ART. 2.

La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita col decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è stesa, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso e nella presente legge, ai segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale ed al personale dell'Istituto centrale di statistica.

(È approvato).

ART. 3.

Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978, un apposito fondo la cui dotazione sarà annualmente determinata con la legge di bilancio.

Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.

(È approvato).

ART. 4.

Ai fini dell'applicazione della presente legge e del primo e secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio con l'utilizzazione, anche in deroga all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, del fondo di cui all'articolo 4 del-

la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, la cui disponibilità è incrementata, per l'anno 1977, di lire 2.500 milioni.

(È approvato).

ART. 5.

Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge o col decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

A decorrere dall'anno finanziario 1978, è soppresso il fondo di cui all'articolo 4 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

All'onere di lire 2.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo all'anno finanziario 1978, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 del citato stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

L'onorevole Ianniello ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« È autorizzata la spesa di lire 61.200 milioni per l'anno finanziario 1978 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica in attuazione dell'accordo intervenuto il 14 aprile 1978 — tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima — per la corresponsione di una somma di lire 10.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1978 ai dipendenti statali indicati nel decreto stesso, a titolo di acconto sui miglioramenti economici derivanti dall'attuazione del nuovo ordinamento del personale e del relativo trattamento economico previsti dal predet-

to accordo, e per la integrazione sulla tredicesima mensilità dell'anno 1978 dell'assegno perequativo, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e delle anticipazioni di benefici economici, senza titolo, corrisposti agli stessi dipendenti, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, e 14 aprile 1977, n. 112, oltre le 10.000 di cui sopra.

L'importo di lire 10.000 mensili nonché l'integrazione sulla tredicesima mensilità dell'anno 1978 delle anticipazioni di benefici economici senza titolo di cui al comma precedente, sono corrisposti, con gli stessi criteri e decorrenza previsti nel decreto di cui al presente articolo, al personale dirigente delle amministrazioni dello Stato e dell'Azienda nazionale autonoma strade statali, escluso quello delle restanti aziende autonome.

All'onere relativo si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ai bilanci dello Stato ».

IANNIELLO. Accolgo l'invito rivoltomi dal relatore e dal rappresentante del Governo e ritiro l'articolo aggiuntivo, in modo da non appesantire l'iter di questo provvedimento, tenendo anche conto del fatto che sarebbe necessario richiedere il parere della V Commissione bilancio. Ho comunque trasfuso in un ordine del giorno il contenuto del mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ora agli ordini del giorno.

L'onorevole Ianniello ha presentato i seguenti ordini del giorno:

« La Camera,

considerato che il Governo, al momento del dibattito al Senato di questo disegno di legge n. 2206 — concernente l'adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato —, ha presentato un emendamento per lo stanziamento di novanta miliardi per far fronte ad esigenze

straordinarie e imprevedibili oltre, beninteso, i contingenti già previsti nei bilanci delle singole amministrazioni;

che il Senato stesso, ritenendo eccessivo tale stanziamento, lo ha ridotto a trenta miliardi, per cui è da presumere che vi sia una disponibilità degli altri sessanta miliardi, anche se entrambi gli stanziamenti dovranno, comunque, essere prelevati dal fondo speciale, di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

impegna il Governo

a dare pronta ed immediata esecuzione agli adempimenti relativi al rinnovo del contratto dei dipendenti ministeriali stipulato fin dal 14 aprile 1978 per quanto concerne la corresponsione dell'aumento minimo di lire 10.000 mensili con decorrenza dal 1° gennaio 1978 a titolo di acconto sui miglioramenti economici derivanti dall'attuazione del nuovo ordinamento previsto dal predetto accordo e per la integrazione sulla 13^a mensilità dell'anno in corso dell'assegno perequativo di cui, alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e delle aggiunzioni senza titolo di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, e 14 aprile 1977, n. 112, considerato che la spesa corrispondente è di importo pari al taglio operato dal Senato (di lire sessanta miliardi) sull'originario stanziamento previsto dal Governo di 90 miliardi per le ulteriori aliquote di lavoro straordinario ».

(0/2206/1/I)

« La Camera,

considerato che la legge n. 422 del 22 luglio 1977, innovando totalmente i criteri per la erogazione delle prestazioni straordinarie ai pubblici dipendenti, ha tassativamente sancito che il lavoro straordinario deve avere carattere di eccezionalità e temporaneità;

tenuto presente altresì che oltre il contingente di lavoro straordinario consentito per ciascuna Amministrazione, il riconoscimento di ulteriori aliquote (oltre quelle previste in bilancio) è consentito solamente in casi di esigenze straor-

dinarie ed imprevedibili; e che lo stanziamento di 30 miliardi previsto dal disegno di legge concernente l'adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti statali (Atto Camera 2206) rappresenta, già di per sé, un importo rilevante e comunque non compatibile con l'indirizzo del Governo di contenimento della spesa pubblica, mentre sembra in netto contrasto con il principio di procedere alla progressiva eliminazione delle forme di compenso, più o meno a carattere permanente, che finiscono per provocare sostanziali alterazioni della struttura dei salari e degli stipendi, riproducendo i noti e deprecati fenomeni di giungla retributiva;

impegna il Governo

a contenere l'utilizzo dello stanziamento nei limiti dello stretto necessario, senza far ricorso, per l'avvenire, per quanto possibile, ad ulteriori proposte di erogazione di compensi per lavoro straordinario;

richiama altresì l'attenzione del Governo ad un più rigoroso rispetto delle procedure previste dalla richiamata legge numero 422 del 22 luglio 1977 in materia di disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato, specie per quanto riguarda il parere delle organizzazioni sindacali il quale, per quanto non vincolante, è tassativamente prescritto dalla legge ».

(0/2206/2/1)

IANNIELLO. Non credo sia necessario che io illustri nuovamente il contenuto di questi ordini del giorno; desidero, invece, insistere affinché il Governo ne tenga conto, in quanto non mi risulta che ieri il Consiglio dei ministri abbia predisposto lo schema comune.

Per quanto riguarda il primo ordine del giorno, il Governo ha già detto di accoglierlo; sul secondo, mi permetto di insistere: si tratta di una risposta che dobbiamo dare anche all'interrogativo che lo stesso presidente ha posto in ordine alla portata dell'articolo 3. Non dimentichiamo che qui c'è una specie di delega

in bianco, anche se sarà il Parlamento che, con legge di bilancio, dovrà stabilire ulteriori finanziamenti. Soprattutto, per quanto attiene alla seconda parte, mi preoccupano gli ulteriori stanziamenti oltre lo stanziamento di bilancio, e per questo ritengo necessario che si proceda alla votazione dell'ordine del giorno.

DEL RIO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non posso accogliere questo ordine del giorno, se non come raccomandazione, l'ho già detto, pur avendo concordato con i sindacati i punti che destano le preoccupazioni cui lei ha fatto cenno. Ritengo che questo anno 1978 non possa non essere considerato un anno di transizione verso un altro sistema in relazione al lavoro straordinario, per cui sono convinto che, pur andando a spendere con oculatezza le somme stanziare, i trenta miliardi non saranno assolutamente sufficienti.

Ho pure detto che il Governo mantiene l'intendimento di destinare a questo capitolo 90 miliardi: detratte da questa somma quelle destinate a finanziare il presente progetto di legge e il decreto del Presidente della Repubblica n. 422 del 1977, resterebbero 38 miliardi da aggiungersi ai 30 già stanziati, e che saranno spesi a consuntivo, mediante severe verifiche che il lavoro straordinario svolto era assolutamente necessario e che con esso si è realizzato qualcosa che va oltre il normale lavoro ordinario. Non ho, pertanto, difficoltà ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno.

IANNIELLO. Insisto per la votazione, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Ianniello 0/2206/2/I, accolto dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

PAZZAGLIA. Devo dire che non condovido l'operato del Governo, nel settore di cui ci occupiamo, dal quale è poi scatu-

rito il disegno di legge che ci accingiamo a votare. Ritengo infatti che le soluzioni da adottare avrebbero dovuto essere del tutto diverse, e tali comunque da favorire un riordino anche sul piano legislativo, e non solo su quello economico, di tutta la materia del lavoro straordinario.

Sappiamo, d'altra parte, che il provvedimento di legge reca adeguamenti molto attesi dalle varie categorie di dipendenti pubblici che ne saranno beneficiarie: il trattamento di cui esse godono è infatti sostanzialmente ridotto nel suo valore reale, e pertanto le disposizioni in esame potranno contribuire a sollevarle dalle condizioni di disagio in cui si trovano. È per questo che dichiaro il voto favorevole al disegno di legge a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, con l'impegno, però, che io stesso comincio con l'assumere a nome della mia parte politica, di prendere tutte quelle iniziative che servano a risolvere i problemi che il progetto di legge solleva, ma non risolve: mi sembra, infatti, che si vada delineando un'altra « giungla retributiva » nell'ambito del settore del pubblico impiego.

LABRIOLA. Dichiaro il mio voto favorevole all'approvazione del disegno di legge, ricordando al Governo, nel contempo, l'impegno assunto di venire, in un giorno della prossima settimana, a riferire sullo stato della scuola superiore della pubblica amministrazione. In tale occasione noi pregheremo il Governo di chiarire anche la questione attinente alla corresponsione dell'indennità di gabinetto ai magistrati della Corte dei conti, di cui ha parlato oggi il presidente.

Per quanto riguarda la predetta scuola superiore, desidereremmo avere un quadro preciso dell'attività svolta dai docenti; ci sono, infatti, a quanto ci risulta, quelli che non hanno prestato neppure un'ora di servizio, o comunque meno di dieci ore in tutto l'anno: e se le cose stanno veramente così, il problema si pone su piani anche diversi da quello amministrativo o legislativo.

In relazione, poi, alla seconda questione, desidero dire subito che oggi stesso sarà informato il direttivo del gruppo parlamentare socialista: la cosa, infatti, è di una gravità veramente eccezionale, ove si considerino sia le tensioni sociali esistenti nel settore del pubblico impiego sia il contrasto di questa situazione con la conclamata volontà, da parte della Corte dei conti, di un rilancio costituzionale dell'organismo stesso; non si può, insomma, assolutamente passare sotto silenzio l'operato di chi ha agito, anche da un punto di vista amministrativo, in maniera così poco corretta.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore dei superstiti dei magistrati ordinari e dei dipendenti di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 629, e 27 maggio 1977, n. 284, caduti nell'adempimento del dovere (Approvato dal Senato) (2236).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore dei superstiti dei magistrati ordinari e dei dipendenti di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 629, e 27 maggio 1977, n. 284, caduti nell'adempimento del dovere », già approvato dal Senato nella seduta del 31 maggio 1978.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso su questo disegno di legge parere favorevole.

L'onorevole Cecchi ha facoltà di svolgere la relazione.

CECCHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento oggi al nostro esame ha lo scopo di estendere ai magistrati i benefici che sono già stati concessi alle forze di polizia, ai carabinieri, ai corpi civili dello Stato addetti agli istituti penitenziari, ad altre forze che prestano servizi di pubblica sicurezza.

Si propone, cioè, di stabilire la concessione di una pensione privilegiata alle

vedove ed agli orfani dei magistrati deceduti in attività di servizio, la cui liquidazione dovrà essere effettuata sulla base del trattamento economico iniziale del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal magistrato all'epoca del decesso.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BASSETTI

CECCHI, *Relatore*. Questa erogazione speciale viene estesa anche ai vicepretori onorari ed ai giudici popolari delle corti di assise e delle corti di assise di appello, ed il provvedimento stabilisce un elemento di perequazione rispetto alle altre categorie poiché, come prima ricordavo, la pensione viene commisurata agli emolumenti propri della categoria superiore a quella di cui si faceva parte al momento del decesso.

Con l'articolo 3 si stabilisce la decorranza dal 1° gennaio 1975; ritengo che questo termine non debba essere considerato in relazione al momento in cui si è verificato l'evento, bensì in ordine alla decorrenza degli effetti economici, anche se in proposito il provvedimento non appare del tutto chiaro.

L'articolo 4 stabilisce che le modalità di attuazione della legge debbano essere stabilite di concerto tra il ministro del tesoro ed i ministri competenti. L'articolo 5 provvede alla copertura finanziaria del provvedimento, il cui onere è valutato in circa 210 milioni, tramite la riduzione del capitolo di spesa n. 6856 del Ministero del tesoro.

Vorrei, da ultimo, fare una considerazione. Con l'approvazione di questo provvedimento rimarrebbero esclusi da questi benefici solo i vigili urbani i quali, purtroppo, sono già stati presi di mira dai terroristi. Si tratta, a mio avviso, di una situazione che, in altro momento, dovremo affrontare.

Proponendo l'approvazione del disegno di legge in esame, ritengo nella mia qualità di relatore di dover esprimere un omaggio ai magistrati caduti nell'adempimento del loro dovere, omaggio che si

estende a tutte le altre categorie in servizio di ordine pubblico che hanno pagato il loro attaccamento alle istituzioni con la vita.

PRESIDENTE. Ritengo di interpretare il pensiero di tutti i componenti la Commissione esprimendo la nostra partecipazione all'omaggio reso dal relatore a quanti hanno perso la vita nell'adempimento del loro dovere.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ringrazio il relatore per le precisazioni che ha fornito in merito al disegno di legge e per l'atto di omaggio che ha voluto rendere.

Il significato politico di questo provvedimento è noto. Ritengo, pertanto, di poter invitare la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla vedova ed agli orfani dei magistrati ordinari deceduti in attività di servizio per effetto di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose comunque connesse con le funzioni istituzionali esercitate, è liquidata sulla base del trattamento economico complessivo iniziale della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita all'epoca del decesso salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme vigenti sul trattamento complessivo di cui al comma precedente.

Per le categorie di dipendenti indicati nell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e nell'articolo 12 della legge 27 maggio 1977, n. 284, la liquidazione della pensione privilegiata, come prevista nei medesimi articoli, è effettuata sulla base del trattamento economico iniziale del grado immediatamente superiore a quello rivestito all'epoca del decesso, salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 2.

Alle famiglie del personale previsto nel precedente articolo, primo comma, è altresì attribuita la speciale elargizione prevista dalla legge 22 febbraio 1968, n. 101, nella misura di cui all'articolo 2 della legge 28 novembre 1975, n. 624.

La disposizione del precedente comma si applica anche a favore delle famiglie dei vice pretori onorari e dei giudici popolari delle corti di assise e delle corti di assise di appello.

(È approvato).

ART. 3.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge ed a decorrere dal 1° gennaio 1975.

(È approvato).

ART. 4.

Le modalità di attuazione della presente legge sono stabilite con decreto dei Ministri interessati di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, valutato in lire 210.000.000, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2264); e della proposta di legge Carlotto ed altri: Modifiche alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» (1286).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: «Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali», già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 giugno 1978; e della proposta di legge Carlotto, Stella, Cavigliasso Paola: «Modifiche alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali"».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso sul disegno di legge n. 2264 parere favorevole, estendibile con le stesse modalità di contenuto e nei medesimi limiti di spesa alla concorrente proposta di legge n. 1286.

L'onorevole Nucci ha facoltà di svolgere la relazione.

NUCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, già approvato dal Senato, è stato modificato in più punti in seguito all'approvazione di emendamenti presentati dallo stesso Governo ed ha assorbito la concorrente proposta di legge

senatoriale n. 359, anch'essa mirante ad adeguare il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

Come è noto, l'ultima legge in materia risale al 18 dicembre 1973 e da allora sono accadute molte cose e, soprattutto, si è constatato che, a causa del diminuito potere di acquisto della moneta e dell'aumento del costo della vita dal 1974 in poi, detto trattamento non appare più adeguato a rimborsare il personale nei servizi fuori sede.

La stessa situazione si è verificata per i rimborsi e le misure delle indennità da corrispondere in occasione dei trasferimenti del personale statale, e ciò perché anche nel settore dei trasporti, in specie di quelli privati, sono intervenuti sensibili aumenti.

Di qui le pressanti sollecitazioni da parte di varie amministrazioni statali per la rapida approvazione di un provvedimento migliorativo: onde l'iniziativa del Governo, volta appunto a realizzare un adeguamento delle misure dell'indennità relative sia al trattamento di missione sia a quello di trasferimento.

Per quanto concerne, in particolare, il trattamento di missione, considerato che a causa delle inevitabili lungaggini dell'iter legislativo si è sempre rivelato inadeguato sin dal momento in cui la legge di rivalutazione è entrata in vigore, si è ritenuto opportuno, con il provvedimento in esame, consentire la revisione annuale delle diarie mediante decreto del ministro del tesoro in misura non superiore al 10 per cento di quelle in vigore nell'anno precedente. Eventuali maggiori aumenti necessari dovranno, invece, essere disposti con normali provvedimenti legislativi.

Di particolare rilievo, ai fini dell'uniformità di trattamento in situazioni analoghe, è la norma contenuta nell'articolo 20, che fissa due principi: il primo è che la potestà legislativa delle regioni a statuto ordinario nelle materie regolate dal presente disegno di legge è esercitata nei limiti dei principi stabiliti nella stessa legge; il secondo è che il trattamento

economico di missione e di trasferimento per i dipendenti delle regioni, delle province e dei comuni non dovrà essere comunque superiore agli importi applicabili nei singoli casi fissati dalla presente legge.

Le altre innovazioni apportate sono le seguenti: le attuali misure dell'indennità di missione sono state aumentate per fasce di qualifica; i maggiori aumenti percentuali sono stati attribuiti alle qualifiche meno elevate al fine di realizzare un maggiore adeguamento delle diarie molto basse.

È prevista, inoltre, la facoltà per il dipendente di chiedere il rimborso della spesa sostenuta per l'alloggio in albergo. In tale caso, però, le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo (articolo 2).

Vengono soppresse le attuali riduzioni delle diarie previste in relazione alla popolazione del luogo di missione; e ciò perché si è constatato che in taluni casi, specialmente nei confronti di centri di media importanza, non sussistono più quelle differenze di prezzo per l'alloggio in albergo e per il vitto che dovrebbero giustificare le previste riduzioni.

Per l'uso del mezzo proprio (articolo 8) la misura dell'indennità chilometrica, già prevista dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 936, è commisurata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina *super* vigente nel tempo.

L'indennità di prima sistemazione è fissata nella misura di lire 200.000 per il personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori, di lire 170.000 per tutto il rimanente personale. Le suddette misure sono aumentate di un importo pari a tre mensilità della indennità integrativa speciale in godimento. La disposizione si applica anche al personale ferroviario e postelegrafonico.

Nel caso di trasferimento con autovetture di proprietà compete — e la norma vale anche per il personale celibe senza persone di famiglia a carico — un'indennità chilometrica pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Dall'aumento dell'indennità di trasferta sono stati esclusi i dipendenti di taluni uffici (dogana, motorizzazione civile, UTIF) nell'ipotesi in cui gli stessi fruiscano del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di distanza e di durata stabiliti dalla citata legge n. 836 del 1973.

Per quanto riguarda l'onere, è da far presente che la legge non recherà maggiori spese nei primi due esercizi dalla sua entrata in vigore: in quanto si è ravvisato opportuno stabilire che per un biennio (articolo 19), appunto, gli stanziamenti di bilancio per missioni e trasferimenti restino congelati negli attuali importi. Circa la decorrenza, che ha dato luogo al Senato ad un ampio dibattito, essa viene fissata a partire dal 1° dicembre 1977.

Queste, in sintesi, le linee fondamentali del provvedimento, le cui novità sono anche frutto delle intese intervenute in merito tra Governo e sindacati. L'adeguamento realizzato va oltre gli aspetti economici e quindi non potrà che incidere positivamente sul funzionamento della pubblica amministrazione.

Certo, dalla discussione potranno anche emergere valutazioni diverse dalle mie, comunque mi auguro che non ne emergano troppe, anche perché sono convinto che sia necessario deliberare su questa materia senza ulteriori rinvii. Essa infatti — e l'esperienza lo conferma — non resiste all'usura del tempo, soprattutto perché sottoposta all'influenza non certo positiva di fenomeni non facilmente controllabili. Vi è dunque, come non mai, l'esigenza di far presto. Se i tempi dovessero allungarsi, le cose muterebbero ancora e noi saremmo costretti a ricominciare da capo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CANULLO. Il gruppo comunista si associa alla richiesta fatta dal relatore di procedere celermente all'approvazione del disegno di legge in discussione. Desidererei sapere, però, se sia avvenuto l'esame da parte della V Commissione bilancio e se questa abbia espresso delle osservazioni in merito, visto che l'articolo 19 non è del tutto chiaro.

NUCCI, Relatore. Non vi sarà alcuna nuova spesa.

PRESIDENTE. Posso assicurare che questa mattina la V Commissione bilancio ha espresso il proprio parere favorevole.

CANULLO. Essendovi questo elemento di certezza, approveremo il provvedimento nel testo pervenuto dal Senato.

PAZZAGLIA. Questo mio intervento vale anche come dichiarazione di voto. Approvo il disegno di legge anche se dalla comparazione dei vari articoli emerge la insufficienza delle misure proposte per consentire l'effettuazione di una missione da parte di una persona che non ricopra i massimi gradi. Quando per la missione di un giorno spettano 22.700 lire (mi riferisco alla seconda categoria), chiedo ai colleghi come sia possibile sostenere tutte le spese, comprese quelle relative all'albergo; è vero che viene fatta l'ipotesi specifica dell'albergo, ma proprio questo sta a dimostrare l'inadeguatezza della disposizione. Non parlo, poi, delle categorie inferiori. Comunque tale normativa rappresenta sempre un vantaggio rispetto alla situazione attuale.

LABRIOLA. Il gruppo socialista è favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, anche se dobbiamo osservare che esso avrebbe dovuto avere un'altra impostazione, ma poiché il Senato l'ha già approvato, lo faremo anche noi, salva l'opportunità di rivedere una serie di questioni da esso sollevate.

Vogliamo comunque esprimere una riserva sul primo comma dell'articolo 20: non vorremmo, infatti, che esso costituisse un precedente in relazione alla questione, cui il presidente accennava, del rapporto tra la potestà legislativa delle regioni e i principi fondamentali della legislazione. Osserviamo che, in questo caso, siamo fuori dai principi fondamentali cui si richiama il limite della potestà legislativa ordinaria: infatti, vi è una tale det-

tagliata specificazione delle indennità che non si può assolutamente parlare di principi fondamentali. Preannuncio pertanto il mio voto contrario al primo comma dell'articolo 20, in quanto lo riteniamo poco conforme alla nozione di « principi fondamentali della legislazione » di cui ho detto, e tale, quindi, da togliere ogni possibilità di legiferare in materia alle regioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

NUCCI, Relatore. Per quanto concerne le osservazioni fatte dal collega Labriola sull'articolo 20 del disegno di legge, devo osservare che esso intende far fronte ad una situazione che diventa ogni giorno più caotica e preoccupante, e porsi come punto di riferimento per tutte le altre amministrazioni, soprattutto per quelle dello Stato.

Nel momento in cui il Parlamento cerca di mettere ordine in questa confusa giungla retributiva, occorre riflettere sull'opportunità di lasciare liberi le regioni, i comuni, le province di fissare, esercitando la propria potestà legislativa, la misura del trattamento economico nei casi di missioni e trasferimenti.

Pertanto, pur concordando sulla discutibile formulazione tecnica dell'articolo e sul fatto che può far sorgere dei contrasti con il principio dell'autonomia regionale, ritengo sia quanto mai opportuna la norma contenuta nell'articolo medesimo, qui inserita come elemento di indirizzo.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della riserva esposta dall'onorevole Labriola e della risposta dell'onorevole relatore: si tratta, del resto, di una questione che in sede di I Commissione affari costituzionali non poteva non essere sollevata. Ci troviamo, comunque, di fronte ad un giudizio di opportunità, dal momento che siamo tutti favorevoli all'approvazione del disegno di legge, e rinviando quindi un più approfondito esame della questione ad altre occasioni che non mancheranno.

DEL RIO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che esiste la possibilità, in una legge, dell'adeguamento dell'indennità di missione non superiore al 10 per cento per anno, che può essere poi effettuato con decreto del ministro del tesoro: ove si superasse tale percentuale, è chiaro che si dovrebbe ricorrere ad una nuova norma di legge.

Per quanto concerne poi l'articolo 20 del disegno di legge, vorrei precisare che la norma da esso prevista non era contenuta nel testo governativo, ma è stata introdotta al Senato, dopo un lungo dibattito sulla sua costituzionalità o meno. Anch'io ho molte riserve da avanzare circa tale articolo, che comunque ho accettato presso l'altro ramo del Parlamento e che credo possa essere mantenuto, per il momento, anche per evitare che il testo di legge, una volta modificato, debba ritornare al Senato.

Ricordo comunque, per quanto riguarda il merito, che la norma in questione era stata sollecitata anche dalle organizzazioni sindacali del pubblico impiego.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 2264. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché agli articoli del disegno di legge non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 1977 le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località

VII LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1978

distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:

1) qualifiche indicate al punto 1) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836	L.	27.200
2) qualifiche indicate al punto 2) della stessa tabella A	»	22.700
3) qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della stessa tabella A e 1) della successiva tabella D	»	19.100
4) gradi militari indicati ai punti 2), 3), 4) e 5) della stessa tabella D	»	14.000
5) rimanente personale militare	»	10.000

Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.

Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località.

L'aumento dell'indennità di trasferta previsto dall'articolo 7, primo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, resta assorbito dalle nuove misure di cui al primo comma del presente articolo.

L'indennità spetta soltanto per i giorni strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici nel luogo nel quale siano stati inviati in missione i soggetti di cui al primo comma.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro del tesoro in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai dipendenti delle aziende autonome dello Stato.

L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente.

Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

(È approvato).

ART. 2.

Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1ª categoria per il personale indicato ai punti 1), 2) e 3) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e di 2ª categoria per il rimanente personale. In tali casi le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo ai sensi dell'articolo 9, comma terzo, della suindicata legge 836.

(È approvato).

ART. 3.

In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore, con impegno sull'apposito capitolo degli stati di previsione della spesa dei rispettivi Ministeri, a richiesta dell'interessato, sarà autorizzata l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi delle indennità presunte.

Il rimborso delle spese di viaggio e le indennità spettanti sono interamente corrisposte al termine della missione e, comunque, non oltre 30 giorni dall'espletamento dell'incarico.

(È approvato).

ART. 4.

Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località della missione non disti, dalla sede di servizio, più di novanta minuti di viaggio, con il mezzo più veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea.

(È approvato).

ART. 5.

L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:

a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;

b) nella località di abituale dimora, anche se distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;

c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali;

d) nelle località distanti meno di 10 chilometri dal confine del comune in cui ha sede l'ufficio ».

(È approvato)

ART. 6.

Sono abrogati i commi secondo e quinto dell'articolo 1, il secondo comma dell'articolo 5, l'articolo 7, nonché la seconda parte del primo comma e l'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

(È approvato).

ART. 7.

All'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o

equiparata spetta altresì il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. Per i primi dirigenti è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per il personale delle qualifiche inferiori è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di prima classe ».

(È approvato).

ART. 8.

La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di lire 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a lire 100 ed a lire 150 a chilometro.

L'indennità prevista dall'articolo 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a lire 150 a chilometro.

Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente articolo 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità di trasferta.

(È approvato).

ART. 9.

Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale.

(È approvato).

ART. 10.

Il massimale previsto, dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ai fini dell'assicurazione sulla vita per l'uso di mezzi di trasporto aerei è ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10.

In conformità si intendono ragguagliati i massimali previsti, per il personale ferroviario e postelegrafonico, dalle rispettive norme sul trattamento di missione.

(È approvato).

ART. 11.

Le misure dei rimborsi per spese di imballaggio, presa e resa a domicilio, nei casi di trasferimento, di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, vengono unificate e elevate a lire 6.000 a quintale.

Nei casi onerosi per il personale, ove l'Amministrazione valuti l'opportunità di intervenire con idonei mezzi propri per il movimento dei mobili e delle masserizie, il rimborso di cui al precedente comma non è dovuto.

Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è abrogato.

L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è sostituito dai seguenti:

« Nel caso di trasferimento con autovetture di proprietà compete una indennità chilometrica pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 15 della presente legge.

Per il trasferimento della famiglia con la stessa autovettura, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente articolo 19, in aggiunta all'indennità prevista per il capo famiglia, compete, per ciascuno dei familiari, quella di cui al terzo comma dell'articolo 14 ».

(È approvato).

ART. 12.

L'indennità di prima sistemazione di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è fissata nella misura di:

lire 200.000 per il personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori;

lire 170.000 per tutto il rimanente personale.

Le suddette misure sono aumentate di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in godimento.

Anche per il personale ferroviario e postelegrafonico l'indennità di prima sistemazione viene aumentata dell'importo di cui al comma precedente.

(È approvato).

ART. 13.

Le misure di cui all'articolo 1 della presente legge non si applicano nei casi in cui, in base a norme di legge, è consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di distanza e di durata stabiliti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

(È approvato).

ART. 14.

Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è abrogato.

(È approvato).

ART. 15.

Tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennità di trasferta, compresa quella di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 565, restano stabilite nelle misure e secondo le tariffe vigenti anteriormente alla data della entrata in vigore della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

(È approvato).

ART. 16.

L'indennità prevista dall'articolo 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, a titolo di rimborso spese imballaggio, presa e resa a domicilio di mobili e masserizie nell'ambito di uno stesso comune è elevata a lire 1.600 per ogni quintale.

(È approvato).

ART. 17.

Salvo quanto previsto negli articoli 1, settimo comma, 10 e 12, terzo comma, la presente legge non si applica al personale ferroviario ed a quello postelegrafonico.

(È approvato).

ART. 18.

Al terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 10, lettera f), della legge 2 dicembre 1975, n. 576, le parole « diciottomila » e « ventitremila » sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: « trentamila » e « quarantamila ».

(È approvato).

ART. 19.

Per gli anni finanziari 1977 e 1978 la spesa annua, per missioni e trasferimenti

da effettuare all'interno del territorio nazionale, non può superare quella prevista nei rispettivi stati di previsione della spesa.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

La potestà legislativa delle regioni a statuto ordinario nella materia regolata dalla presente legge è esercitata nei limiti dei principi stabiliti nella legge stessa.

Il trattamento economico di missione e di trasferimento per i dipendenti delle regioni, delle province e dei comuni non dovrà comunque superare gli importi applicabili nei singoli casi, fissati dalla presente legge.

LABRIOLA. Chiedo la votazione per commi separati di quest'articolo, dichiarando che voterò contro il primo comma del medesimo.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo.

(È approvato).

L'articolo 20 s'intende, pertanto, nel suo complesso approvato.

Poiché all'ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 21.

Sono abrogate le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: «Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato» (*Approvato dal Senato*) (2206).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Barbera, Bassetti, Bertoli, Bova, Calice, Canullo, Caruso Antonio, Cecchi, Ciannamea, Colomba, Colonna, de Carneri, De Poi, Ianniello, Labriola, La Penna, Moschini, Nespolo Carla Federica, Nucci, Pazzaglia, Pratesi, Rosati, Segni, Silvestri, Vernola, Vincenzi.

Disegno di legge: «Provvidenze a favore dei superstiti dei magistrati ordinari e dei dipendenti di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 629, e 27 maggio 1977, n. 284, caduti nell'adempimento del dovere» (*Approvato dal Senato*) (2236).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Barbera, Bassetti, Bertoli, Bova, Calice, Canullo, Caruso Antonio, Cecchi, Ciannamea, Colomba, Colonna, de Carneri, De Poi, Ianniello, Labriola, La Penna, Moschini, Nespolo Carla Federica, Nucci, Pazzaglia, Pratesi, Rosati, Segni, Silvestri, Vernola, Vincenzi.

Disegno di legge: «Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2264).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2264, risulta assorbita la concorrente proposta di legge Carlotto ed altri n. 1286.

Hanno preso parte alla votazione:

Barbera, Bassetti, Bertoli, Bova, Calice, Canullo, Caruso Antonio, Cecchi, Ciannamea, Colomba, Colonna, de Carneri, De Poi, Ianniello, Labriola, La Penna, Moschini, Nespolo Carla Federica, Nucci, Pazzaglia, Pratesi, Rosati, Segni, Silvestri, Vernola, Vincenzi.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO